

Competenze della Provincia

1. **PROGRAMMAZIONE DI PREVISIONE E PREVENZIONE**
2. **PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA**
3. **INTERVENTI URGENTI, DI RILEVANZA PROVINCIALE IN CASO DI CRISI DETERMINATA DAL VERIFICARSI O DALL'IMMINENZA DI EVENTI**
4. **INTERVENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE NECESSARI PER FAVORIRE IL RITORNO ALLE NORMALI CONDIZIONI DI VITA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI**
5. **ATTIVITA' ORGANIZZATIVE E DI UTILIZZO DEL VOLONTARIATO** (Coordinamento in caso di eventi, Formazione, Erogazione rimborsi e contributi, assegnazione mezzi ed attrezzature, impiego volontari per attività di previsione e prevenzione dei rischi)

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “ Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”

Art. 13 - Competenze delle Province

1. Le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

Art. 2 - Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze (in cui interviene principalmente la Provincia)

Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

Il Decreto Ministeriale del 28 maggio 1993 stabilisce che la PROTEZIONE CIVILE è uno dei servizi indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane.

Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998

“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”

Art. 108, comma 1, lettera b)

Sono attribuite alle province le funzioni relative:

1. All'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2. Alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3. Alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 225/92.

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

Art.19, 1, a)

Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità

Art. 20, 2, c)

La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

Direttiva Assessoriale del 27 marzo 2006

Direttiva per il coordinamento delle strutture dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente e dell'Ente Foreste della Sardegna"

Art. 1) Autorità di protezione civile

In conformità alle vigenti disposizioni legislative sono Autorità istituzionali di protezione civile nella Regione Autonoma della Sardegna:

L'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente;

le Province;

i Comuni;

gli Uffici Territoriali Governativi (UTG) per gli aspetti di coordinamento dei soggetti istituzionali dello Stato.

Legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"

Art. 70 – Protezione civile.

1. Spettano alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità.
2. Sono conferiti alle province i seguenti compiti e funzioni:
3. a) esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992;
4. c) attività organizzative e di utilizzo del volontariato e relative attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è altresì attribuita alle province l'erogazione di una quota delle attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.

Art. 61 - Risorse idriche e difesa del suolo.

1. Sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni:

c) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino, o ai piani stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale di:

1) opere idrauliche di terza e quarta categoria, ad esclusione di quelle di competenza dei consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;

2) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel territorio provinciale, ad esclusione di quelli di cui al comma 3.

Piano regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli Incendi boschivi 2011-2013

Direzione Generale CFVA - Servizio Protezione civile e Antincendio

Cap. 2 Enti istituzionalmente competenti

2.2.2 Enti locali: Comuni e Province

Le Province e i Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L. 353/2000 *"attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni"*.

Allo stato attuale, in Sardegna, non esistono attribuzioni specifiche in tal senso. Il principio della sussidiarietà, connesso anche alle recenti e profonde modifiche nel sistema costituzionale (riforma del Tit. V della Cost.) rende necessario un chiarimento sulle funzioni e competenze degli Enti Locali nella gestione delle emergenze.

Tali competenze, in primis, si esplicano attraverso lo studio e l'adozione di specifici piani di protezione civile provinciale (e, coerenti con questi, di livello comunale) dei quali il piano contro gli incendi boschivi costituisce parte integrante: l'attività di previsione e prevenzione dovrebbe costituire il contenuto principale del piano, rispetto al momento della lotta attiva di spegnimento, in quanto implica la conoscenza del territorio, l'adozione in termini pianificatori di tutte le iniziative (infrastrutturali, economiche, culturali etc.) specifiche per ciascuna area, nonché, sul piano culturale, la promozione e la valorizzazione del volontariato come strumento vitale di presidio.

Nell'ambito dell'organizzazione della Regione Sardegna, la Provincia è inserita tra i soggetti concorrenti.

Cap. 5 Lotta attiva

Le attività delle Province si sviluppano principalmente all'interno dei 7 Centri Operativi Provinciali (COP) distribuiti in tutto il territorio regionale e coincidenti con la giurisdizione territoriale dei Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A..

Il Centro Operativo Provinciale è struttura operativa Territoriale nella quale sono messe a sistema, in modo integrato, le funzioni di supporto per la gestione del rischio incendi da parte di tutte le altre componenti competenti.

La Provincia di Carbonia Iglesias partecipa alla campagna antincendio con la presenza quotidiana di un proprio funzionario qualificato presso il COP di Marganai tutti i giorni dalla settimana dal 1 giugno 2012 al 15 ottobre 2012 che svolge le seguenti funzioni:

- 1) allerta e attiva, nell'ambito di competenza relativa alla giurisdizione del COP presso cui opera, le Associazioni di Volontari, regolarmente censite, per gli interventi di spegnimento e di protezione civile.
- 2) allerta il Sindaco o referente del Comune interessato dall'evento, nel caso in cui l'incendio minaccia l'interfaccia o si evolva in tale tipologia;
- 3) verifica dell'eventuale attivazione del COC nel Comune precedentemente allertato e cura le comunicazioni;
- 4) cura le comunicazioni e lo scambio di eventuali informazioni con il responsabile della D.G. della Protezione Civile presso la sala SOUP;
- 5) informa le Associazioni di Volontariato dell'avvenuta dichiarazione della giornata ad elevato pericolo di incendio.

Nel caso di assenza presso il COP del funzionario provinciale, il COP avvisa il funzionario reperibile della necessità di attivazione delle Associazioni di volontariato. Solo in caso di totale irraggiungibilità del funzionario Provinciale, il COP attiva direttamente le Associazioni di volontariato, dandone comunicazione alla SOUP.